



ALLEGATO "C" ALL'ATTO REPERTORIO N. 49.292 RACCOLTA N. 17.412

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART.1 DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituito nella forma di società cooperativa un consorzio nazionale avente la base sociale formata in misura non inferiore al settanta per cento da COOPERATIVE SOCIALI ai sensi dell'art. 8, legge 8.11.1991 n. 381, denominato "CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE società cooperativa sociale".

Si applica altresì il D.lg. n. 112 del 2017 relativo alla disciplina dell'impresa sociale, quest'ultimo nel rispetto della normativa specifica delle cooperative e in quanto compatibile.

Il consorzio ha sede nel comune di Reggio Emilia (RE) e potrà istituire e sopprimere, con delibera del consiglio d'amministrazione nei modi e nei termini di legge, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero.

ART.2 DURATA

Il consorzio avrà la durata fino al 31 dicembre 2044 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria, salvo il riconoscimento del diritto di recesso ai soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ART.3 SCOPO

Il consorzio è retto e disciplinato dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini nonché le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi del d.lgs 3 luglio 2017, n. 112.

Il consorzio si propone di facilitare il conseguimento degli scopi mutualistici dei propri soci favorendone lo sviluppo quantitativo e qualitativo e l'estensione della presenza e dell'immagine sul territorio nazionale, nonché la presenza di nuove attività di servizio o produttive anche attivando tra i soci stessi forme di collaborazione al fine di ottimizzare le risorse.

Il consorzio si propone, in armonia con quanto sopra, di fornire alle migliori condizioni alle cooperative consorziate servizi commerciali, tecnici, finanziari e più in generale di assistenza nella assunzione ed esecuzione di opere, lavori o forniture pubbliche o private nonché nella realizzazione e gestione di attività di servizi socio sanitari ed educativi e dalle attività diverse - agricole, industriali, commerciali, di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.


Esso pertanto potrà stipulare convenzioni, contratti, partecipare a gare di appalto assumere lavori direttamente in gestione e/o in concessione e in qualsiasi altra forma, da Enti Pubblici e/o privati, da eseguire direttamente o da assegnare ai soci che li eseguiranno con propri mezzi e sotto la loro piena responsabilità.

Ai sensi dell'art. 13 co. 1 del d.lgs. n. 112 del 2017, i lavoratori del consorzio hanno diritto a un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'art. 51 d. lgs. 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti dell'impresa sociale non può essere superiore al rapporto da uno ad otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.

Il consorzio si propone altresì di contribuire allo sviluppo del movimento cooperativo.

Perciò il consorzio aderisce alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue (in seguito Legacoop), associazione nazionale di rappresentanza e tutela della cooperazione giuridicamente riconosciuta, e alle sue organizzazioni territoriali e settoriali. Su delibera del consiglio d'amministrazione potrà aderire ad altri Organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperative, di lavoro o di servizio.

ART. 4 OGGETTO SOCIALE



Il consorzio, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, si propone il conseguimento dello scopo di cui al precedente articolo 3 mediante l'attuazione del seguente oggetto sociale: _____

1. assumere, anche in concessione, la gestione di attività assistenziali, di cura e vigilanza, educative e ricreative, a carattere domiciliare o simile, in strutture o centri residenziali o semi residenziali a favore dell'infanzia, di minori, di anziani, di infermi o disabili, di portatori di handicap e di chiunque si trovi in condizioni fisiche, psichiche o sociali che determinano stati di bisogno o di emarginazione; _____

2. assumere forniture di beni e servizi diversi da quelli socio sanitari ed educativi che siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per persone svantaggiate aventi limitate capacità, fisiche, psichiche, sensoriali o dipendenti da altro fattore che abbiano bisogno di particolare assistenza materiale e/o morale; _____

3. intraprendere qualunque attività atta a procurare lavoro, servizi e forniture alle cooperative associate sia nell'ambito dei servizi socio sanitari ed educativi, sia attività diverse purchè connesse od accessorie alle precedenti, ovvero finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. _____

4. stipulare contratti o convenzioni con enti pubblici e privati, partecipare a gare d'appalto indette da enti pubblici

e privati, per la assunzione dei lavori, anche in concessione, di cui ai precedenti punti 1,2 e 3 da affidare in esecuzione alle cooperative associate oppure, in via eccezionale, da condurre direttamente anche in associazione con altre imprese non socie, pubbliche e private; le attività convenzionate ai sensi dell'art. 5 della Legge 381/91 devono essere esclusivamente svolte da cooperative sociali di cui alla lettera b) dell'art. 1 della legge medesima;

5. coordinare per conto dei soci l'organizzazione e la gestione di studi, corsi e lezioni per favorire la formazione, l'accrescimento culturale, l'aggiornamento professionale e la qualificazione dei soci e dipendenti al fine di elevare il grado delle prestazioni;

6. rappresentare le associate nei rapporti con enti pubblici e privati, nelle trattative per l'acquisizione di lavori, beni, servizi e forniture di interesse comune;

7. promuovere, sviluppare, partecipare e gestire iniziative di welfare, ricreative, culturali e di socializzazione in particolare nei settori di attività delle cooperative associate e anche per conto di soggetti pubblici e privati;

8. promuovere e coordinare l'organizzazione di eventi favorendo la messa in rete delle attività delle imprese associate.

Il consorzio potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali.

Per la realizzazione del presente oggetto potrà anche e tra



l'altro: _____

a) assumere interessenze e partecipazioni in altre imprese sotto qualsiasi forma costituite, anche con la qualifica di impresa sociale, consorzi e associazioni, nei limiti consentiti dalla vigente normativa ed a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato; _____

b) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; _____

c) stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia e in particolare alle disposizioni definite dall'art. 1, commi 238 e seguenti della legge 205/2017; attraverso il prestito sociale è pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma; _____

d) prendere a noleggio, in locazione, anche finanziaria, in affitto, in comodato, costruire, ricostruire ed acquistare immobili, anche come sede sociale, magazzini, negozi, impianti, macchinari ed attrezzature; cedere a noleggio, in affitto, in proprietà, in comodato, in locazione, alienare

anche a riscatto, ai soci, ed a terzi i beni descritti nel presente comma; _____

e) concedere prestiti o finanziamenti ai propri associati per favorire lo sviluppo della loro attività; _____

f) richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla UE, dallo Stato dalla Regione e da enti locali, oltre i finanziamenti e i contributi disposti da Ministeri, da altri organismi pubblici, statali, parastatali o da privati; _____

g) assumere partecipazioni in cooperative sociali, ai sensi dell'art.11 della Legge 381/91, a cui potranno essere concessi anche finanziamenti al fine dello sviluppo della loro attività; _____

h) costituire fondi formati con i conferimenti dei soci sovventori finalizzati allo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi dell'art.4 della legge 31.01.1992, n.59; _____

i) adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, da finanziare con l'emissione, a norma dell'art.5 delle Legge n.59 del 1992, di azioni di partecipazione cooperativa; _____

j) emettere gli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV del presente statuto. _____

k) emettere titoli obbligazionari ed altri titoli di debito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di ogni altra disposizione in materia. _____



1) aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

ART.5 REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci è illimitato ma non inferiore al minimo consentito dalla legge.

Possono essere soci le società cooperative e loro consorzi che si avvalgono delle prestazioni istituzionali del consorzio e partecipano alla gestione mutualistica.

Almeno il 70% (settanta per cento) dei soci deve essere costituito da cooperative sociali costituite ai sensi della legge 08.11.1991 n°381 e iscritte nell'Albo regionale delle cooperative sociali qualora, per la tipologia di attività del socio, questo costituisca requisito obbligatorio per lo svolgimento dell'attività attraverso il consorzio.

E' fatto divieto agli associati di partecipare in altre cooperative o consorzi che perseguono identici scopi ed esplicano una attività concorrente, senza espressa e preventiva autorizzazione del consiglio di amministrazione che terrà conto dei settori e dei mercati economici in cui operano i soci, nonché le delle loro dimensioni imprenditoriali.

ART.6 DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al consiglio d'amministrazione domanda scritta, che dovrà con-

tenere: _____

1. denominazione sociale, sede, codice fiscale e oggetto sociale; _____

2. copia della delibera assunta dall'organo competente dalla quale risulti la decisione di richiedere l'ammissione, l'indicazione dell'ammontare del capitale sociale che si sottoscrive e la designazione della persona autorizzata a rappresentare la società, a tutti gli effetti, in seno al consorzio;

3. l'ammontare delle azioni che si propone di sottoscrivere, in misura comunque non inferiore a n°30 azioni. 1 _____

4. la dichiarazione di non trovarsi in una delle condizioni di cui all'art. 12 del D.Lgs. n° 157 del 17/03/1995 e successive modificazioni e integrazioni, che prevedono l'esclusione dalla partecipazione a gare d'appalto; _____

5. la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti, dei quali dichiara di aver preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; _____

6. se richiesto dal consiglio d'amministrazione, copia del certificato di iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali o della ricevuta di presentazione della domanda di iscrizione; _____

7. ogni altra informazione eventualmente richiesta dal consiglio di amministrazione al fine di accertare l'esistenza dei requisiti per l'ammissione. _____

Il consiglio d'amministrazione, accertata l'esistenza dei



requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto e l'inesistenza di cause di incompatibilità ivi indicate, delibera sulla domanda disponendo l'assegnazione in una delle categorie ordinarie dei soci cooperatori di cui al successivo art. 7 ovvero a quella dei soci speciali prevista all'art. 8 del presente statuto e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale. _____

La delibera d'ammissione deve essere comunicata all'interessato e ha effetto dall'annotazione a cura degli amministratori nel libro soci. _____

In caso di rigetto della domanda d'ammissione, il consiglio di amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione. _____

Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella del consiglio di amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa. _____

Il consiglio di amministrazione illustra nella relazione al bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci. _____

La compagine sociale è distinta nelle seguenti categorie di soci: _____

A) cooperative che abbiano sottoscritto almeno 100 azioni di capitale sociale e che realizzino un volume di fatturato annuo con il consorzio superiore a Euro 1.500.000;2_____

B) cooperative che abbiano sottoscritto da 50 a 99 azioni di capitale sociale e che realizzino un volume di fatturato annuo con il consorzio superiore a Euro 500.000;_____

C) cooperative che abbiano sottoscritto meno di 50 azioni di capitale sociale e che realizzino un volume di fatturato annuo con il consorzio fino a Euro 500.000. _____

Per l'appartenenza ad una categoria è necessario che siano rispettati entrambi i parametri previsti. Per verificare il parametro del volume di fatturato realizzato con il consorzio si fa riferimento ai dati relativi all'esercizio precedente. _____

ART. 8 SOCI SPECIALI _____

Il consiglio di amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa. _____

Il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo del consorzio. _____



La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, in conformità con quanto previsto da eventuale apposito regolamento, stabilisce: _____

1. la durata del periodo di inserimento del socio speciale; _____

2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di inserimento nell'assetto produttivo del consorzio; _____

3. le azioni che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione _____

4. i diritti patrimoniali e amministrativi spettanti. _____

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 13 del presente statuto. _____

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 14 del presente statuto. _____

Alla data di scadenza del periodo di inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica del consorzio, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. _____

In tal caso, il consiglio di amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 6. _____

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il consiglio di amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 14.

ART.9 TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

Il capitale sociale dei soci cooperatori è costituito da azioni che sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute con effetto verso il consorzio se la cessione non è autorizzata dagli amministratori ai sensi e per gli effetti dell'art. 2530 c.c..

Il consorzio ha la facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1, del c.c..

Il socio cooperatore che intende trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione al consiglio di amministrazione con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio cooperatore entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il socio è libero di trasferire le proprie azioni e il consorzio deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente purché abbia i requisiti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio cooperatore l'autorizzazione deve essere motivato; contro il diniego il socio cooperatore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può attivare le procedure arbitrali di cui all'art.



44.

ART.10 OBBLIGHI DEI SOCI

I soci cooperatori sono obbligati:_____

1. al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini stabiliti dal consiglio di amministrazione;_____

2. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;_

3. a partecipare all'attività del consorzio, secondo le necessità dello stesso, ed eseguire le assegnazioni affidate.____

ART. 11 DIRITTI DEI SOCI

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazione dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese._____

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia. _____

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società._____

ART.12 PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di socio cooperatore si perde per recesso o e-

sclusione.

ART.13 RECESSO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2532 c.c., oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., può recedere il socio cooperatore:

1. che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
2. che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

Il recesso del socio cooperatore non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata al consorzio.

Il consiglio di amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, il consiglio di amministrazione deve darne immediatamente comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 44.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e motivata delibera del consiglio di amministrazione, il recesso



ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Resta inteso che il socio receduto, salva diversa pattuizione del consorzio, è tenuto all'integrale esecuzione degli impegni contrattuali già assunti nei confronti del consorzio.

ART.14 ESCLUSIONE

L'esclusione del socio, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere deliberata dal consiglio d'amministrazione allorché:

1. commetta gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti sociali, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali nonché dalle obbligazioni che derivano dal rapporto mutualistico;
2. senza giustificato motivo e pur dopo formale intimazione scritta, si renda moroso nel pagamento delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società o non adempia puntualmente agli impegni assunti a qualsiasi titolo verso il consorzio;
3. non possieda o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;
4. partecipi, senza essere autorizzato dal consiglio d'amministrazione, in altre cooperative, consorzi o società in genere che perseguono identici scopi ed esplicano una attività

concorrente; _____

5. si trovi in stato di liquidazione, fallimento o qualsiasi

altra procedura concorsuale; _____

6. per fatto ad esso imputabile, arrechi danni gravi al con-

sorzio, anche ledendone, in qualsiasi modo, verso soggetti

terzi, l'immagine pubblica; _____

7. qualora ammesso a socio col titolo di "cooperativa socia-

le", perda i requisiti necessari e venga cancellato dalla

categoria cooperazione sociale, se tale mutamento comporta la

discesa al di sotto del 70% (settanta per cento) delle coo-

perative sociali associate al consorzio e quindi compromette

l'iscrizione alla sezione cooperazione sociale del consorzio

stesso; _____

8. si trovi in una delle condizioni di cui all'art. 12 del

D.Lgs. n° 157 del 17/03/1995 e successive modificazioni e

integrazioni, che prevedono l'esclusione dalla partecipazione

a gare d'appalto. _____

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione ha effetto

dalla annotazione nel libro soci e determina anche la riso-

luzione dei rapporti mutualistici pendenti salvo diversa de-

libera del consiglio di amministrazione. _____

Contro la deliberazione di esclusione l'interessato, entro

sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure

arbitrali di cui all'articolo 44. _____

ART.15 CONTROVERSIE IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLUSIONE



Le delibere prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci che ne sono l'oggetto, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Sulle controversie che insorgessero tra i soci il consorzio in merito ai provvedimenti adottati in materia di recesso ed esclusione sono attivabili le procedure arbitrali di cui all'articolo 44 del presente statuto.

ART.16 LIQUIDAZIONE

I soci cooperatori receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle somme versate per liberare le azioni da essi sottoscritte e di quelle ad essi eventualmente attribuite per rivalutazioni ai sensi dell'art.7 della legge n° 59/1992 o a titolo di ristorno.

La liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel corso del quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.

Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante al consorzio fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere effettuato entro i centoottanta giorni successivi all'approvazione del predetto bilancio.

Per le azioni assegnate al socio a titolo di ristorno il rimborso può essere corrisposto in più rate, unitamente agli interessi legali, entro il termine massimo di cinque anni.

I soci receduti o esclusi avranno altresì diritto alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.

ART.17 PRESCRIZIONE DEI DIRITTI

I soci receduti od esclusi dovranno richiedere il rimborso delle azioni loro spettanti entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute, con deliberazione del consiglio di amministrazione, al fondo di riserva legale.

TITOLO IV

SOCI FINANZIATORI

ART.18 STRUMENTI FINANZIARI

Possono essere ammessi al consorzio soci finanziatori ai sensi dell'art.2526 c.c..

Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992, N. 59, nonché i sottoscrittori delle azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n.59/92.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni sulla società per azioni in materia di conferimenti e di azioni, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le



disposizioni concernenti i soci cooperatori, se non in quanto compatibili con la disciplina prevista dal presente titolo e dalle disposizioni sulla società per azioni in materia di conferimenti e di azioni.

Le azioni dei soci finanziatori sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori uguali diritti in conformità al presente Statuto. Si possono tuttavia creare categorie di azioni dei soci finanziatori, ivi compresi i titoli di cui agli artt. 4 e 5 della L. 31/01/92 n°59, dotati di diritti diversi anche per quanto concerne la incidenza delle perdite. In tal caso la Società, nei limiti imposti dalla legge e dal presente Statuto, può determinare il contenuto delle azioni delle diverse categorie. Tutte le azioni dei soci finanziatori appartenenti ad una medesima categoria conferiscono uguali diritti. L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e i diritti patrimoniali e amministrativi attribuiti ai portatori dei titoli emessi.

Con delibera dell'assemblea straordinaria il consorzio può altresì emettere obbligazioni nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni ai sensi degli artt. 2410 e seguenti del codice civile.

ART.19 SOCI SOVVENTORI

I conferimenti dei sovventori di cui all'art. 4 della Legge 31

gennaio 1992, N. 59 costituiscono il fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale che è imputato ad una specifica sezione del capitale sociale del consorzio. _____

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 50 (cinquanta) ciascuna. _____

Il consorzio ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1, del codice civile. _____

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci sovventori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal consiglio di amministrazione. _____

Fatti salvi eventuali privilegi attribuiti dall'assemblea in sede di delibera di emissione delle azioni di sovvenzione, qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale in ragione di perdite registrate dal consorzio, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante il conferimento dei soci sovventori in misura proporzionale al rapporto tra tale fondo ed il capitale conferito dai soci operatori. _____

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del consiglio di amministrazione. Il socio finanzia-



tore che intenda trasferire le azioni deve comunicare con raccomandata a.r. al consiglio di amministrazione il nominativo del proposto acquirente fornendo ogni necessaria informazione a riguardo e il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. Il provvedimento che neghi il gradimento deve essere motivato. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà in ogni caso ad indicarne altro gradito.

Decorso il predetto termine per la comunicazione del gradimento ovvero qualora il gradimento venga negato senza tuttavia che si indichi al socio altro soggetto gradito disponibile all'acquisto alle medesime condizioni offerte dal terzo rispetto al quale viene negato il gradimento, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente. _____

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria. _____

L'assemblea che emette i titoli stabilisce: _____

a) l'importo complessivo dell'emissione; _____

b) l'eventuale diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse; _____

c) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura

superiore a due punti percentuali rispetto al dividendo corrisposto ai soci cooperatori; _____

d) l'eventuale esclusione della clausola di gradimento di cui al presente articolo; _____


e) l'eventuale durata minima del conferimento e le modalità con cui il socio sovventore può esercitare la facoltà di recesso. _____

Non spetta il diritto di opzione ai soci qualora le azioni di nuova emissione destinate ai soci finanziatori siano riservate alla sottoscrizione degli investitori istituzionali di cui all'art. 111-octies del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 ovvero le azioni siano emesse al fine della ripartizione ai soci cooperatori dei ristorni, proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. In quest'ultimo caso l'emissione può essere deliberata anche dall'assemblea ordinaria in sede di approvazione del bilancio. _____

L'ammissione del socio sovventore è deliberata dal consiglio di amministrazione. La deliberazione dell'assemblea stabilisce i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli. _____

A ciascun socio sovventore potranno essere attribuiti al massimo cinque voti, in relazione all'ammontare del conferimento effettuato. _____

Ai soci cooperatori non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari. _____



L'esercizio del diritto di voto del socio sovventore, spetta a colui che, alla data dell'assemblea, risulta iscritto nell'apposito libro da almeno novanta giorni.

Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori non deve superare, in ogni caso, il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea.

Qualora, per qualunque motivo, si superi uno di tali limiti i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente rettificativo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

I soci sovventori possono essere nominati amministratori nei limiti previsti dalla legge.

La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci sovventori può riservare ai soci sovventori la nomina in assemblea generale, mediante la presentazione di una lista predisposta dai soci sovventori e aperta al voto esclusivamente di essi, di uno o più amministratori o sindaci, purché in numero non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.

Il rapporto con i soci sovventori potrà essere ulteriormente disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.

ART.20 AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

Il consorzio, con deliberazione dell'assemblea ordinaria, può

adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art.5, L. 31 gennaio 1992, n.59.

In tal caso il consorzio, ricorrendone le condizioni e secondo le disposizioni vigenti, può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili. Il privilegio opera comunque in misura non superiore a due punti percentuali rispetto alla remunerazione delle azioni dei soci cooperatori stabilita dall'assemblea ordinaria dei soci.

L'emissione delle azioni di partecipazione cooperativa deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria, fatta eccezione per le azioni emesse al fine della ripartizione ai soci cooperatori dei ristorni, proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. In quest'ultimo caso l'emissione può essere deliberata anche dall'assemblea ordinaria in sede di approvazione del bilancio.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse, a norma di legge, per un ammontare non superiore al minor importo tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto, risultanti dall'ultimo bilancio certificato e depositato ai sensi di legge.

All'atto dello scioglimento del consorzio le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rim-



borso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale. _____

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni. _____

Il valore nominale di ciascuna azione è di Euro 50 (cinquanta). _____

Le azioni di partecipazione cooperativa sono imputate ad una specifica sezione del capitale sociale del consorzio. _____

Il consorzio ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1, Codice Civile. _____

Le azioni di partecipazione cooperativa sono disciplinate, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento che dovrà determinare anche l'eventuale termine minimo di durata del conferimento ai fini dell'esercizio del diritto di recesso. _____

I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati: _____

1) al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini previsti dal regolamento di emissione; _____

2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili. _____

L'assemblea speciale degli azionisti di partecipazione è di-

sciplinata dalle norme di legge e da quanto previsto al successivo art. 28.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

ART. 21 ORGANI

Sono organi della Società:

1. l'Assemblea dei soci;
2. il Consiglio di Amministrazione;
3. il Collegio sindacale, se nominato

ART. 22 ASSEMBLEE

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione è effettuata dal consiglio di amministrazione presso la sede sociale o anche altrove purché in Italia, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo in cui si svolge l'assemblea, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima.

L'avviso dovrà essere comunicato ai soci con lettera raccomandata nel domicilio risultante dal libro soci o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto e del rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto, almeno otto giorni prima dell'assemblea.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'as-

semblea si reputa validamente costituita quando siano presenti

o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, e partecipa

all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo am-

ministrativo e dei componenti dell'organo di controllo, se

quest'ultimo è stato nominato. In tale ipotesi ciascuno dei

partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui

quali non si ritenga sufficientemente informato. _____

Il consiglio di amministrazione potrà a sua discrezione e in

aggiunta a quella obbligatoria, stabilita nel terzo comma,

usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio

diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assem-

blee. _____

ART.23 ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria: _____

1) approva il bilancio consuntivo compresa la relazione del

consiglio di amministrazione, approva l'eventuale bilancio

preventivo e l'eventuale programma di sviluppo aziendale e ne

verifica periodicamente l'attuazione; _____

2) determina il numero dei componenti il consiglio di ammi-

nistrazione, nel rispetto di quanto disposto dal successivo

articolo 29 del presente statuto, e provvede alle relative

nomine e revoche; _____

3) determina la misura dei compensi da corrisponderci agli

amministratori per la loro attività collegiale; _____

4) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque

opportuno, i componenti del collegio sindacale, elegge tra questi il Presidente e fissa i compensi loro spettanti; delibera l'eventuale revoca ai sensi dell'art. 2400 c.c.; _____

5) nomina su proposta del Collegio Sindacale, se nominato, il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, secondo quanto previsto nel successivo art. 34 del presente Statuto e ne determina il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico; _____

6) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale ex art.2409 bis, se nominato; _____

7) approva i regolamenti previsti dal presente statuto con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria; _____

8) delibera sulle domande di ammissione del socio non accolte dal consiglio di amministrazione, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare; _____

9) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 38 del presente statuto e sulle forme dell'erogazione stessa, compreso l'emissione di strumenti finanziari; _____

10) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal consiglio d'amministrazione; _____

11) delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico

12) delibera sull'approvazione del bilancio sociale redatto ai

sensi dell'art. 9, comma 2, d.lgs. n. 112 del 2017. _____

L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro

120 (centoventi) giorni successivi alla chiusura dell'eser-

cizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora

ricorranò le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo

2364 c.c. _____

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il consiglio di

amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta

per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal

collegio sindacale o da tanti soci che esprimano almeno un

decimo dei voti spettanti ai soci cooperatori ed ai soci

sovventori. In questi ultimi casi la convocazione deve avere

luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta; qualora

il consiglio d'amministrazione non vi provveda, la convoca-

zione è effettuata dall'organo di controllo. _____

ART. 24 ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria

quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello

statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei

liquidatori, sulla emissione degli strumenti finanziari ai

sensi dell'articolo 18 del presente statuto e su ogni altra

materia espressamente attribuita dalla legge alla sua compe-

tenza, ad eccezione delle seguenti materie espressamente ri-

servate dal presente statuto alla competenza del consiglio di amministrazione: la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile; l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società; gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative; il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

ART. 25 QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita:

1) in prima convocazione, quando intervengano o siano rappresentati la metà più uno dei voti spettanti ai soci;

2) in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.

Tuttavia per lo scioglimento e la liquidazione della società, l'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione richiede che siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto e delibera validamente con il voto favorevole dei 3/5 dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

Nelle votazioni si procederà per alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, così in prima come in seconda

convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati. _____

ART. 26 INTERVENTO - VOTO - RAPPRESENTANZA _____

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci cooperatori e nel libro dei soci sovventori da almeno novanta giorni e che non siano in mora nel pagamento delle azioni sottoscritte. _____

Ogni socio cooperatore ha diritto a un numero di voti differenziato a seconda della categoria di appartenenza di cui al precedente art.7 nella seguente misura: _____

- soci appartenenti alla categoria A) numero 5 (cinque) voti; _____
- soci appartenenti alla categoria B) numero 2 (due) voti; _____
- soci appartenenti alla categoria C) numero 1 (uno) voto; _____

Ciascun socio sovventore avrà diritto al numero di voti stabilito dalla delibera di emissione dei titoli nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 19 del presente statuto. _____

La cooperativa sociale è rappresentata in assemblea dal legale rappresentante o da altra persona designata dal competente organo sociale. _____

Le cooperative socie che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire direttamente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ciascun socio

può rappresentare sino ad un massimo di un altro socio. _____

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate tra gli atti sociali. _____

Le organizzazioni cooperative territoriali delle cooperative cui il consorzio aderisce potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea, senza diritto di voto. _____

L'impugnazione di deliberazione assembleare può essere proposta dai soci solo quando rappresentino, con riferimento alla deliberazione, anche congiuntamente il cinque per cento degli aventi diritto al voto. _____

Il rappresentante comune nominato dall'assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa ai sensi dell'art. 6 della Legge 31.1.1992 n. 59 ha diritto ad assistere all'assemblea generale del consorzio, senza diritto di voto, con potere di impugnarne le deliberazioni. _____

ART.27 PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione e, in sua assenza, dal Vice-Presidente vicario del consiglio di amministrazione o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario e quando occorrono due o più scrutatori. _____

La nomina del segretario e degli eventuali scrutatori è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti. _____

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. _____

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio. _____

ART.28 ASSEMBLEA SPECIALE DEI POSSESSORI DELLE AZIONI DI _____

PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

Essendo l'azione di partecipazione cooperativa uno strumento finanziario privo del diritto di voto, gli azionisti di tale categoria si riuniscono in assemblea speciale la cui convocazione compete al consiglio di amministrazione del consorzio ovvero al rappresentante comune. _____

Diritti ed obblighi del rappresentante degli azionisti di partecipazione cooperativa sono stabiliti dalla legge. _____

L'assemblea speciale delibera sui seguenti argomenti: _____

a) nomina e revoca del rappresentante comune; _____

b) approvazione delle deliberazioni dell'assemblea del consorzio che possano pregiudicare i diritti della categoria; _____

c) costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto; _____

d) su ogni altro argomento che interessi la categoria. _____

L'assemblea speciale è convocata almeno annualmente per esprimere il proprio parere in ordine alla rendicontazione sull'attuazione dei programmi di sviluppo ed ammodernamento di _____

cui al precedente art. 20. Detta assemblea, in ogni caso, può essere convocata tutte le volte che ve ne sia la necessità ovvero dietro richiesta di un terzo degli azionisti di partecipazione cooperativa.

L'assemblea degli azionisti di partecipazione cooperativa è governata dalle norme dettate dal presente statuto in materia di assemblea dei soci, in quanto applicabili e dall'apposito regolamento.

Al rappresentante degli azionisti di partecipazione cooperativa, eletto per almeno un triennio con deliberazione dell'assemblea speciale, competono i seguenti diritti ed obblighi:

- a) tutelare gli interessi della categoria nei rapporti con il consorzio;
- b) eseguire le deliberazioni adottate dall'Assemblea speciale;
- c) accedere, esaminare ed estrarre copia dei libri sociali;
- d) assistere alle assemblee del consorzio;
- e) impugnare le deliberazioni che pregiudichino i diritti della categoria.

In caso di assenza di nomina il rappresentante degli azionisti di partecipazione cooperativa è nominato con decreto del Presidente del Tribunale su domanda degli amministratori del consorzio o di uno degli azionisti di partecipazione cooperativa.

L'azionista di partecipazione cooperativa decade da tale sua

qualifica, oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c.,

alla scadenza dei programmi di sviluppo ed ammodernamento. _____

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART.29 NOMINA - COMPOSIZIONE - DURATA

Il consiglio di amministrazione si compone da n. 5 (cinque) a n. 15 (quindici) consiglieri eletti dall'assemblea. La determinazione del numero dei consiglieri spetta all'assemblea prima di procedere alla loro nomina. _____

L'amministrazione del consorzio può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra le persone indicate in rappresentanza delle cooperative "soci cooperatori". _____

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3 del d.lgs. n. 112/2017, eventuali amministratori esterni devono soddisfare specifici requisiti di professionalità in ragione della loro utilità al governo dell'impresa, nonché di indipendenza ed onorabilità. _____

I soci sovventori possono essere nominati amministratori nel limite di un terzo del totale. _____

Il consiglio di amministrazione resta in carica per tre esercizi, gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. _____

Gli amministratori sono rieleggibili entro il limite di mandati consentito dalla normativa vigente. _____

Gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese a condizione che essi ne diano comunicazione al consorzio e l'assemblea ordinaria non vieti tale incarico. _____

Spetta al consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della società. _____

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente e uno o due Vice-Presidenti di cui uno che sostituisca il Presidente nei casi di assenza od impedimento (c.d. vicerio). _____

In caso di nomina di più Vice-Presidenti, il Consiglio determina al momento della nomina le modalità di sostituzione del Presidente, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo. _____

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, oppure ad un comitato esecutivo; in ogni caso non potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie di cui all'articolo 2381 del codice civile, anche i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci. _____

Il consiglio può nominare un Direttore Generale, scelto anche

tra persone estranee al consorzio, cui affidare l'esecuzione di delibere degli organi sociali e/o la direzione tecnica e amministrativa del consorzio, determinandone compiti e poteri.

ART.30 COMPETENZE

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del consorzio.

Gli amministratori, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'articolo 2428 del codice civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica. Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Gli amministratori provvedono inoltre alla redazione del bilancio sociale.

ART.31 RIUNIONI

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri in carica. Ogni qualvolta si riunisce, nomina un segretario di seduta che può essere anche non consigliere e/o non socio.

La convocazione è fatta a mezzo lettera, da spedirsi non meno

di cinque giorni prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Le votazioni sono palesi.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il consiglio di amministrazione.

ART.32 SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri di amministrazione, il consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile.

In ogni caso, la sostituzione di un amministratore deve avvenire nell'ambito della medesima categoria di cooperatore o sovventore .

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti;

gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. _____

ART.33 PRESIDENTE

Non possono assumere la presidenza i rappresentanti delle società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. _____

Il Presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale. _____

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. _____

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione. _____

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare parte dei propri poteri ai Vice-Presidenti o a membri del consiglio, nonché, con speciale procura, al Direttore Generale o ad altri dipendenti della Cooperativa e/o a soggetti terzi. _____

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte al-

l'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri. _____

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni spettano al Vice-Presidente. In caso di pluralità di Vice-Presidenti tali attribuzioni spettano al vicario, qualora nominato. _____

_____ COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI _____

_____ ART.34 NOMINA - COMPOSIZIONE - DURATA _____

La nomina del collegio sindacale è obbligatoria ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543 del codice civile. _____

Il collegio sindacale, qualora nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge. _____

I sindaci supplenti sono destinati a subentrare in ordine di anzianità, e sempre nel rispetto dei requisiti di legge, agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato. _____

Il Presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea. _____

I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. _____

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. _____

ART.35 COMPETENZA E RIUNIONI

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.

Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.

In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge. Può altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 del codice civile i criteri seguiti

nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico e la sussistenza del requisito della prevalenza ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile.

I sindaci, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici, possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c.. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

ART.36 REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale ai sensi

dell'articolo 2409-bis del codice civile. _____

L'incarico di revisione legale dei conti è conferito dall'assemblea, su proposta del Collegio Sindacale ove nominato; l'assemblea determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico. _____

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. _____

Agli incaricati della revisione legale dei conti si applicano le disposizioni di legge tempo per tempo vigenti. _____

Ricorrendo i presupposti di cui all'art.2409-bis secondo comma del codice civile, l'assemblea potrà affidare la revisione legale dei conti al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato. _____

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

ART.37 PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio del consorzio è costituito: _____

a) dal capitale sociale dei soci cooperatori che è variabile ed è formato da un numero illimitato di azioni nominative, ciascuna del valore nominale di Euro 50 (cinquanta); _____

b) dal capitale sociale dei soci sovventori rappresentato da azioni nominative ciascuna del valore nominale di Euro 50 (cinquanta) destinato alla costituzione del fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il poten-

ziamento aziendale; _____

c) dal capitale costituito dall'ammontare delle azioni di partecipazione cooperativa ciascuna del valore nominale di Euro 50 (cinquanta) destinato alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento; _____

d) dal capitale costituito dall'ammontare delle azioni destinate ai soci finanziatori di cui al titolo IV del presente statuto diversi da quello di cui ai precedenti punti b) e c); _____

e) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di esercizio di cui al successivo articolo 40 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi; _____

f) dalla riserva straordinaria; _____

g) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge. _____

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle azioni sottoscritte ed eventualmente assegnate. _____

Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite, in qualunque forma, fra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento. _____

ART.38 RISTORNI

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle

condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare per ogni singolo socio il valore del fatturato realizzato con il consorzio e la tipologia dei servizi prestati.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a) in forma liquida;
- b) mediante aumento gratuito del numero di azioni di capitale sociale sottoscritte e versate;
- c) mediante emissione e distribuzione gratuita di strumenti finanziari di cui al precedente titolo IV.

ART.39 ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge.

Gli amministratori documentano, nella nota integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile e indicano nella propria relazione i criteri

seguiti dal consiglio di amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico. Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centotanta) giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c.

Il consiglio di amministrazione, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei novanta giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a centottanta giorni.

ART.40 DESTINAZIONE DELL'UTILE

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

- a) una quota non inferiore al 30% alla riserva legale;
- b) una quota pari al 3% ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ai sensi dell'articolo 11 della L.59/1992;
- c) un'eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ristorno nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 38;

d) un'eventuale quota, quale dividendo, a remunerazione del capitale sociale effettivamente versato, nei limiti consentiti dalla legge alle cooperative a mutualità prevalente; _____

e) una eventuale quota a remunerazione delle azioni dei soci finanziatori, dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa nei limiti consentiti dalla legge alle cooperative a mutualità prevalente; _____

f) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci cooperatori e sovventori, ai sensi e nei limiti stabiliti dall'articolo 7 della Legge 59/1992; _____

g) quanto residua alla riserva straordinaria indivisibile. _____
L'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili. _____

In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capitale sociale finché non si sia provveduto alla totale ricostituzione delle riserve eventualmente utilizzate a copertura di perdite di esercizio. _____

ART.41 ACQUISTO DELLE PROPRIE AZIONI

Il consiglio d'amministrazione può disporre l'acquisto o il rimborso di azioni della società purchè sussistano le condi-

zioni previste dal secondo comma dell'articolo 2545-quinquies e l'acquisto o il rimborso sia fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI VARIE

ART.42 SCIoglimento

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

ART.43 DEVOLUZIONE PATRIMONIALE

In caso di scioglimento del consorzio vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi dall'art. 11 della Legge n. 59 del 31 gennaio 1992, dedotti il rimborso delle azioni versate dai soci operatori e dei conferimenti effettuati dai soci finanziatori, eventualmente rivalutati e i dividendi eventualmente maturati.

ART.44 CLAUSOLA ARBITRALE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il consorzio ed i singoli soci ovvero tra i soci medesimi, nonché qualsiasi controversia promossa da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promossa nei loro confronti, relativa al rapporto sociale e mutualistico, verrà deferita alla decisione di un Arbitro nominato dal Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio I.A.A. di Reggio Emilia, secondo il relativo Regolamento vigente al momento dell'avvio della procedura.

Il soggetto designato alla nomina, in relazione alla complessità della controversia, può nominare tre arbitri costituendo un Collegio Arbitrale e provvedendo anche alla nomina del Presidente del Collegio.

Gli Arbitri decideranno, senza vincoli di forma, con lodo irrituale avente efficacia contrattuale per le parti, le quali si impegnano ora per allora ad attenersi alla decisione arbitrale, a considerarla per loro direttamente vincolante e a darvi immediata esecuzione.

Il compenso degli Arbitri e dei consulenti tecnici eventualmente nominati nonché le spese di procedura sono a carico della parte soccombente, salva diversa disposizione del lodo.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve

essere approvata con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il recesso.

ART.45 CLAUSOLE MUTUALISTICHE

Le seguenti clausole mutualistiche, previste dall'art. 2514 del c.c., sono inderogabili e devono essere in fatto osservate:

- a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART.46 DISPOSIZIONI FINALI

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e per disciplinare i rapporti tra il consorzio ed i soci determinando

criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il consiglio di amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea dei soci.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

FIRMATO:

CUOGHI COSTANTINI KATIA

ANTONIO CARANCI NOTAIO (SIGILLO).

La presente copia, composta di *Sessantotto*
facciate, è conforme all'originale e si rilascia per uso
Delle Parti
Reggio Emilia, *26 giugno 2013*

